

Tale sistema è sicuramente il più noto agli automobilisti, anche grazie al risvolto che ha avuto sui media nazionali, in quanto sono migliaia in tutt'Italia incappati in questo tipo di sanzione e numerosi sono anche i comitati di difesa dei trasgressori nati per aiutare per un'eventuale ricorso. La domanda a questo punto da porsi è quali sono le ragioni per cui spingono un'automobilista sanzionato da un pubblico ufficiale, seppur aiutato dalla tecnologia, a ricorrere al TAR o alla Cassazione per non pagare 136 euro e subire una decurtazione di 6 punti dalla patente?

Il primo elemento di contestazione è sicuramente la **durata del tempo del giallo**.

L'art. 41 comma 10 del CdS non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale. Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza. Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.



In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

In presenza di traffico pesante, con veicoli di lunghezza massima pari a 18,75 m, ivi compresi autocarri, autobus, filobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filonodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h

Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.

Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle

dimensioni dell'intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 secondi, possano essere adottate durate diverse. È importante sottolineare come i calcoli per le durate dei cicli semaforici sono stati per anni oggetto di studi di enti di ricerca dell'ingegneria dei trasporti e del traffico di tutto il mondo. In particolare la teoria della circolazione stradale prevede l'utilizzo di diverse metodologie di calcolo per arrivare al ciclo semaforico ottimale e se utilizzate potrebbe risolvere non solo problemi come quello in oggetto, ma anche migliorare la qualità della sicurezza stradale.

Altro elemento di dibattito è quanto riguarda l'**accertamento delle violazioni** in materia di circolazione stradale, si ribadisce che esso ricade tra le attività di cui all'art. 11 c. 1 lett. a) del CdS.

Esso costituisce servizio di polizia stradale, e pertanto non può essere delegato a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti, e la censurabilità delle amministrazioni inadempienti.

Al contrario, le singole apparecchiature possono essere noleggiate con contratti che prevedano, altresì, gli interventi di manutenzione, essendo sufficiente che le stesse siano nella disponibilità degli organi di polizia stradale.

La convalida e sottoscrizione di verbali di accertamento deve essere effettuata dagli organi di polizia stradale, e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dell'atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza.

Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale le attività puramente manuali (quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, e masterizzazione dei dati relativi ovvero le procedure di notifica).

Nei caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica siano affidate a soggetti privati, si ricorda che con parere del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. n. M/21D3/A del 16 marzo 1999, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che nel trattamento dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, "ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati (...), ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative".